

La Cassazione e gli ordini degli avvocati chiariscono il valore della posta elettronica certificata

Domiciliazione addio con la Pec

La mail certificata consentirà la costituzione in fori diversi

DI ANTONIO CICCIA
E ALESSIO UBALDI

Con la posta elettronica certificata non sarà più necessaria la domiciliazione. L'avvocato che dovrà difendere i suoi clienti in un foro che non è il suo potrà costituirsi in giudizio tramite il proprio indirizzo mail certificato, senza dover ingaggiare colleghi del posto. Il processo telematico potrà permettere al cliente di risparmiare sugli onorari di domiciliazione, e le comunicazioni saranno più rapide e sicure.

Nella pratica legale è frequente il ricorso da parte degli avvocati allo strumento della domiciliazione. I soggetti in essa coinvolti sono fondamentalmente due: il dominus, ossia colui che ha la gestione diretta del fascicolo e che redige in prima persona gli atti processuali, dettando la linea difensiva per il procedimento; ed il domiciliatario, ossia il legale (esercitante abitualmente la propria attività innanzi all'Autorità Giudiziaria in cui si svolge il processo) che esegue le direttive impartite dal dominus e le applica in concreto, talvolta (se necessario) adattandole alle pratiche vigenti nel foro di riferimento.

La giurisprudenza di legittimità, in un recente arresto giurisprudenziale (Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 25816/11, depositata il 2 dicembre 2011), ha chiarito l'esatta natura giuridica dell'accordo intercorrente tra dominus e domiciliatario, qualificandolo come contratto di mandato (e non come contratto a favore di terzi). In altri termini, il legale incaricato di gestire il fascicolo innanzi all'Autorità Giudiziaria presso cui si deve svolgere il processo non può qualificarsi come co-difensore, anche laddove la procura alle liti sia stata sottoscritta nei suoi confronti. Deve

invece essere visto come un semplice mandatario del mandante, a sua volta incaricato dal cliente.

Una circolare del Tribunale ordinario di Torino della fine del 2011 (23 novembre 2011) prende atto delle novità tecnologiche, che incidono anche sulla domiciliazione. Nella circolare si chiarisce che a partire dal 19 novembre 2011 non sarà più necessario ricorrere alla domiciliazione in quanto tutte le comunicazioni potranno essere effettuate tramite la posta elettronica certificata comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Da notare come nell'ambito del processo di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione la posta elettronica (e in particolare quella certificata) stia assumendo un ruolo sempre più preponderante e la circolare in commento ne rappresenti una evidente conferma.

Il Tribunale del capoluogo piemontese ha pure chiarito che tutti gli avvisi concernenti il processo civile saranno inviati tramite e-mail, deflazionando l'uso del cartaceo. Di conseguenza, se l'avvocato iscritto in foro diverso da quello del processo decida di non domiciliarsi presso il collega, verrà comunque costituito presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, evitando di dover fare riferimento alla cancelleria del giudice per tutte le comunicazioni relative alla causa. Se, invece, si opterà per la domiciliazione entrambi i legali saranno abbinati al fascicolo con i rispettivi indirizzi di posta elettronica.

Gli effetti delle novità appena illustrate possono intravedersi già da subito. In primo luogo si prospetta un abbattimento dei costi in capo al cliente, il quale non sarà più gravato delle spese relative all'utilizzo della domiciliazione (come, a titolo di esem-

pio, quelle concernenti le comunicazioni tra i legali e l'invio della documentazione). Inoltre, questo forse l'aspetto più rilevante, è la possibile incidenza sull'attività stessa di domiciliazione. Nel corso degli anni l'informatizzazione ha permesso agli avvocati appartenenti a fori diversi di organizzare la domiciliazione tramite l'utilizzo di siti internet specializzati. Tale sistema ha rappresentato un enorme vantaggio per coloro che, lontani dalla sede giudiziaria in cui si svolge la causa, avessero la necessità di rivolgersi a un collega per curare la difesa da vicino; e ha pure costruito una rete di fiducia capace di azzerare quei fattori di rischio dovuti alla distanza tra dominus e domiciliatario.

Infine non bisogna dimenticare che a causa della presenza a Roma delle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale superiore delle acque), l'attività di domiciliazione è molto frequente.

Anche se destinato a diradarsi a causa proprio dello sviluppo del processo telematico. La fine della domiciliazione, comunque, è da collegare alla completa entrata a regime del processo telematico.

Ancora adesso, invece, alcune fasi sono legate al documento cartaceo. Si pensi, per esempio, alla necessità di chiedere copie di atti o sentenze con formula esecutiva. Oppure si pensi ancora alla necessità di effettuare notificazione di atti. Fino a quando questi documenti non siano prodotti in originale come documento informatico o comunque disponibili come file, occorrerà svolgere alcune attività fisicamente non virtualmente. Solo la completa informatizzazione, dunque, potrà evitare flussi cartacei e con essi il bisogno di ricorrere all'attività di domiciliazione.

— © Riproduzione riservata — ■

